

Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Quinto Mansuino 12 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

QUESITO N. 7 *In relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico professionali ed in particolare al "Possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001" è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento?*

RISPOSTA QUESITO N. 7 Il quesito fa riferimento ai requisiti di partecipazione contenuti al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara. Poiché la certificazione di qualità è un requisito soggettivo attinente uno specifico "status" dell'imprenditore, è inammissibile per la stessa il ricorso all'avvalimento (cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011; Determinazione n. 2/2012). Nel recepire l'istituto dell'avvalimento all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il legislatore gli ha riconosciuto identica portata del diritto comunitario. La norma nazionale, infatti, come quella comunitaria, ne circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero alla certificazione SOA.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre 2014 riassume e ribadisce alcuni principi relativi alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e all'impossibilità di applicare, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso di tale certificazione.

In tal senso, il massimo organo giurisdizionale amministrativo conferma quanto indicato dall'AVCP nella determinazione n. 2 del 1.8.2012, che recita al punto 3 - I requisiti oggetto di avvalimento: "Per partecipare ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti "generalisti" o "soggettivi" e requisiti "speciali" o "oggettivi". I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento, l'articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l'impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente."

Nell'argomentare la natura del requisito della certificazione, l'AVCP esponeva, nella citata determinazione n. 2 del 1.8.2012 al punto 3.1, una descrizione del significato della certificazione della qualità, che ne chiarisce la soggettività: "La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità."

Sanremo, 15/09/2015

Il RUP
Paolo Parisotto